SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 6 dicembre 1999.

Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei programmi regionali e del modello uniforme previsti dal regolamento di attuazione del decreto-legge 25 luglio 1998, n. 286, relativi ai fondi 1999.

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1998, con il quale è stato conferito all'on. Livia Turco l'incarico di Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998, concernente la delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale, on. Livia Turco;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», d'ora in avanti denominato testo unico, che istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, recante «Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», d'ora in avanti denominato «regolamento»;

Visto l'art. 58, comma 9 del regolamento, che prevede la predisposizione da parte del Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la conferenza unificata, di un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'art. 59, comma 1 e dell'art. 60, comma 2 e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'art. 59, comma 5 e dell'art. 60, comma 4, del predetto regolamento;

Visto l'art. 59, comma 2 del regolamento, che prevede l'adozione, con proprio decreto, da parte del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la conferenza unificata, delle linee guida per la predisposizione dei programmi regionali;

Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza unificata nella seduta del 6 maggio 1999, con atto n. 108, con il quale si esprime parere favorevole sulle linee guida per la predisposizione dei programmi regionali e dell'allegato modello uniforme previsti dal regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 286/1998, con richiesta di alcune modifiche;

Ritenuto di dover accogliere le modifiche richieste dalla conferenza unificata;

Decreta:

Sono approvate le linee guida per la predisposizione dei programmi regionali e il modello uniforme previsti dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativi ai fondi 1999.

I documenti suddetti, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Roma, 6 dicembre 1999

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 13

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE
DEI PROGRAMMI REGIONALI

Fonte normativa.

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 (Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40).

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Definizione.

Sulla base del documento programmatico, per integrazione si intende «un processo di non discriminazione e di inclusione delle differenze, quindi di contaminazione e di sperimentazione di nuove forme di rapporti e comportamenti, nel costante e quotidiano tentativo di tenere insieme principi universali e particolari. Esso deve quindi prevenire situazioni di emarginazione, frammentazione e ghettizzazione, che minacciano l'equilibrio e la coesione sociale e affermare principi universali come il valore della vita umana, della dignità della persona, il riconoscimento della libertà femminile, la valorizzazione e la tutela dell'infanzia, sui quali non si possono concedere deroghe».

Obiettivi.

Costruire relazioni positive tra cittadini italiani ed immigrati.

Garantire pari opportunità di accesso e tutelare le differenze.

Assicurare i diritti della presenza legale.

Agenti e strumenti.

Pur nel rispetto dei poteri e delle competenze degli enti locali, un'efficace gestione del fondo per le politiche di integrazione presuppone un forte collegamento centro-realtà locali. Gli orientamenti culturali e le priorità individuate nel documento programmatico, dovrebbero favorire la costruzione di una cultura dell'accoglienza che trova a livello locale espressioni diverse a seconda della specificità di ciascuna area.

Pertanto, in questo contesto, agenti delle politiche di integrazione sono:

il Ministro per la solidarietà sociale che provvede alla ripartizione dei fondi, emana le linee guida per la realizzazione dei programmi regionali e vigila sulla realizzazione dei programmi nei tempi e nelle modalità previste;

le regioni e le province autonome, che, di concerto con le province e i comuni, provvedono al monitoraggio della presenza degli stranieri sul territorio e alla rilevazione del fabbisogno di interventi di integrazione, elaborando un programma che comunicheranno al Dipartimento per gli affari sociali;

le associazioni di volontariato e degli immigrati, che collaborano con gli enti locali alla realizzazione di progetti.

Risorse.

Il Fondo nazionale per le politiche di integrazione (art. 45 del testo unico) prevede per l'anno 1999 lire 68 miliardi.

Il fondo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, è stato ripartito per una quota dell'80%, pari a 54,4 miliardi di lire, destinati ad interventi annuali e pluriennali delle regioni, province e comuni.

La ripartizione tra le regioni avviene sulla base di parametri che tendono a rilevare: il numero degli immigrati presenti, la percentuale degli immigrati sul totale della popolazione, la condizione socio-economica delle aree di riferimento.

Il fondo per le politiche di integrazione si deve considerare aggiuntivo alle risorse destinate a questi fini dalle amministrazioni locali e pertanto può essere utilizzato per coprire al massimo l'80% dei costi del programma. La quota di cofinanziamento complessivo del programma a carico del bilancio regionale non potrà essere inferiore al 20% della assegnazione statale.

Per favorire l'utilizzo di fondi europei, il regolamento prevede che le risorse del fondo nazionale per l'integrazione possano essere impiegate quali quote di cofinanziamento richieste per l'accesso ai fondi comunitari.

Metodologia.

Accordi di programma.

Tenendo conto delle priorità individuate nel documento programmatico e sulla base delle necessità rilevate sul territorio, ciascuna regione approva il proprio programma degli interventi, definendo le tipologie e gli ambiti territoriali degli interventi adottando i criteri di ripartizione ritenuti più idonei.

Il programma regionale è attuato attraverso gli accordi di programma.

In questa sede per accordo di programma si intende la concertazione formale tra regione ed enti locali su un programma di intervento nel settore delle politiche di integrazione. In linea di massima gli accordi di programma dovranno essere realizzati a livello di provincia e o di grandi aree metropolitane. Oggetto della concertazione devono essere: la individuazione delle priorità di intervento, la distribuzione delle risorse sul territorio e la realizzazione di specifici progetti. Devono far parte della concertazione anche l'individuazione del contributo finanziario con cui ogni singolo ente concorre alla realizzazione del programma; tempi e modalità di realizzazione degli interventi.

Nella predisposizione del programma regionale possono essere sentiti, per le ricadute negli specifici settori, tutti gli organismi che operano sul territorio come provveditorati agli studi, ASL, camere di commercio, consigli territoriali (dove attivati) o altri organismi di rappresentanza-monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione.

Comunicazione dei programmi.

Le regioni comunicano i programmi adottati al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro sei mesi dalla emanazione del decreto di ripartizione compilando il modello uniforme appositamente predisposto, composto di una scheda riepilogativa del programma regionale e di tante schede quanti sono i progetti selezionati.

Valutazione dei programmi.

Al fine di favorire la piena attuazione dei progetti previsti dal programma regionale, è opportuno che le regioni provvedano a monitorare la realizzazione dei progetti e a valutarne i risultati finali. La valutazione dei risultati deve essere oggetto di una comunicazione al Dipartimento per gli affari sociali, anche in questo caso utilizzando il predetto modello uniforme. Per questo anno si considera la fase di valutazione ancora una fase sperimentale. Nel corso dell'anno potrà essere messo a punto, anche con il contributo dei tecnici delle regioni, un sistema di valutazione uniforme.

Priorità per l'anno 1999.

Nel documento programmatico sono indicate le priorità previste per il triennio 1998-2000.

Per la programmazione delle attività da realizzare con i fondi previsti per il 1999, si forniscono le seguenti indicazioni:

a) dare continuità ai progetti avviati nel corso del 1998;

b) privilegiare la fornitura di servizi rispetto ad interventi di carattere assistenziale;

c) valorizzare sinergie tra fondi nazionali, locali e comunitari.

Si ritiene utile che, nella predisposizione dei programmi regionali, si faccia riferimento alla campagna «1999 anno dei nuovi cittadini» che ha come obiettivo il coinvolgimento di tutti i soggetti operanti sul territorio per azioni e progetti volti a:

evidenziare l'apporto positivo dell'immigrazione all'economia del nostro Paese;

promuovere un immagine positiva dell'esperienza dell'immigrazione nel nostro Paese;

facilitare l'inserimento degli immigrati nella vita del Paese;

favorire relazioni positive tra cittadini italiani e immigrati.

Poiché esiste corrispondenza tra gli obiettivi del documento programmatico triennale e quelli che si vogliono perseguire con la campagna «1999 anno dei nuovi cittadini», con questa sigla e con queste finalità potranno essere realizzati i programmi per l'integrazione nel corso del 1999.

Aree di intervento.

Riprendendo le aree di intervento individuate nel documento programmatico, si possono riformulare, nell'ambito di ciascuna, gli obiettivi intermedi e gli interventi realizzabili nel corso del 1999:

a) informazione:

sul piano dell'informazione, privilegiare la diffusione delle informazioni, tra gli immigrati e tra i cittadini italiani, sulla nuova legge sull'immigrazione. Su questo punto è bene tenere in considerazione che il Dipartimento sta completando la redazione di un *vademecum* sulla legge, di un volantino illustrativo e di un volantino informativo sulla tutela della maternità;

importante è anche l'informazione per i nuovi arrivati. È infatti opportuno offrire maggiori possibilità affinché gli immigrati, una volta giunti sul territorio, possano trovare nelle istituzioni i referenti per conoscere come muoversi, cosa fare e dove andare. Questo significa offrire sportelli informativi, che si sostituiscono ad un informazione «sulle esperienze vissute» di connazionali che spesso portano ad imboccare percorsi alternativi a quelli legali;

b) ricognizione delle politiche di integrazione:

la conoscenza della realtà in cui si opera è il punto di partenza per mettere a punto interventi efficaci. Per questo è importante che le regioni e gli enti locali si dotino di strumenti che consentano di rilevare la condizione di integrazione degli immigrati sul territorio;

è inoltre importante che mettano a punto gli strumenti per rilevare anche situazioni di discriminazione così come definite nella nuova legge (articoli 43 e 44 del testo unico). Si fa presente che in questa direzione si sta muovendo l'Unione europea con la recente istituzione dell'osservatorio sul razzismo con sede a Vienna;

c) politiche sociali:

quattro sono gli obiettivi per il 1999:

a) diffusione della conoscenza della lingua italiana per adulti e minori;

b) riduzione dell'area dell'emarginazione e dell'illegalità: le manifestazioni di intolleranza registrate proprio recentemente sono anche il risultato del permanere di situazioni di degrado urbano e di illegalità che esasperano i cittadini e che fanno da catalizzatori per la formazione di aree di malcontento e di ostilità nei confronti dell'immigrazione. A questo fine si individuano come interventi particolarmente efficaci:

1) l'attivazione di centri di accoglienza così come definiti dalla nuova legge, per far fronte alle situazioni di maggiore degrado, anche facendo appello ai poteri concessi dalla legge ai sindaci per la sistemazione, in via del tutto provvisoria, anche di irregolari, la cui permanenza sul territorio è causa di disordine e di conflitto. Naturalmente l'adozione di queste misure non deve ostacolare l'applicazione di misure di allontanamento;

2) creare alloggi sociali per offrire ospitalità con partecipazione alle spese;

3) promuovere la creazione di agenzie di intermediazione e di garanzia per favorire l'accesso degli immigrati al mercato delle abitazioni anche per pervenire situazioni di discriminazioni;

c) tutela delle donne e dei minori:

1) case di accoglienza per donne vittima della tratta;

2) alloggi per donne sole con bambini 0-3 anni;

3) mediatrici culturali nel settore della sanità, in particolare per la maternità;

d) servizi per l'immigrazione:

1) sportello unico per gli immigrati a livello locale;

2) forme di sostegno alle rappresentanze delle comunità degli stranieri al fine di favorire la partecipazione alla vita della realtà locale e la tutela della cultura d'origine.

MODELLO UNIFORME

Dal momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di ripartizione del fondo nazionale per le politiche migratorie le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno sei mesi di tempo per concertare formalmente con gli enti locali i progetti che intendono finanziare. Entro tale termine le Regioni dovranno dare comunicazione al Dipartimento per gli affari sociali dei suddetti programmi utilizzando l'unito modello uniforme.

Lo stesso modello dovrà essere utilizzato anche in allegato alla relazione che ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a presentare al Ministro per la solidarietà sociale entro dodici mesi dall'erogazione dei rispettivi fondi.

Ciascuna regione dovrà compilare un «Modello ente» e tanti «Modello progetto» per ogni intervento (progetto) approvato.

Il modello va compilato in ogni sua parte utilizzando l'apposito programma informatico consegnato ad ogni regione dal Dipartimento per gli affari sociali. La colonna ex-ante va compilata in occasione della comunicazione iniziale.

La colonna ex-post e la colonna scostamenti vanno compilate in occasione della presentazione della relazione finale.

Lo stesso modello deve essere utilizzato anche dalle amministrazioni statali che attivano programmi con il contributo del Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Si riporta in allegato il fac-simile del modello uniforme e le relative istruzioni.

Resta inteso che la capacità dei campi nel modello cartaceo è esemplificativa, quella reale sarà disponibile nel modello informatico.

ALLEGATO

MODELLO UNIFORME

SEZIONE ENTE

Ente .... Anno di riferimento dello stanziamento ....

Descrizione	Ex-ante	Ex-post	Scostamenti
Numero progetti finanziati			
Ammontare finanziario complessivo dei progetti			
Totale cofinanziamento nazionale			
Totale cofinanziamento regionale			
Totale cofinanziamento enti locali			
Totale contributi Unione europea			
Totale altri contributi			
Totale somme impegnate su bilancio regionale			
Totale somme erogate su bilancio regionale			
Totale somme non utilizzate			

MODELLO UNIFORME

SEZIONE PROGETTO

Ente .... Anno di riferimento dello stanziamento ....

	Informazioni per ogni progetto	Ex-ante	Ex-post	Scostamenti
01	Provincia			
02	Denominazione del progetto			
03	Luogo di attività			
04	Numero comuni interessati			
05	Numero abitanti interessati			
06	Numero immigrati interessati			
07	Numero immigrati coinvolti nel progetto			
08	Descrizione del progetto			
09	Obiettivo			
10	Descrizione intervento			
11	Risultati e impatti previsti			
12	Durata intervento			
13	Data di avvio			
14	Data di ultimazione			
15	Tipologia d'intervento			
16	Costo totale del progetto			
17	Contributo statale			
18	Contributo regionale			
19	Situazione contabile del contributo regionale			
20	Contributo ente locale			
21	Contributo Unione europea			
22	Altri contributi finanziari			
23	Capacità di auto-sostenimento			
24	Soggetti partecipanti e loro compiti			
25	Soggetto realizzatore o capofila			
26	Soggetto a cui compete la vigilanza			

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNIFORME ALLEGATO ALLE LINEE GUIDA

Contenuto dei campi (sezione progetto):

1) indicare la provincia nel cui territorio si realizzerà il programma;

2) indicare la denominazione del progetto;

3) indicare il comune o i comuni nel cui territorio si realizzerà il progetto;

4) numero dei comuni interessati dal progetto;

5) indicare il numero degli abitanti del territorio (uno o più comuni) di cui al punto 5;

6) indicare il numero degli immigrati residenti nel territorio di cui al punto 5;

7) indicare il numero degli immigrati interessati (beneficiari) direttamente dal progetto;

8) descrizione dell'intervento da realizzare;

9) obiettivo;

10) descrizione dell'intervento;

11) indicare i risultati attesi dall'intervento;

12) indicare la durata dell'intervento (comprese le attività preparatorie) in mesi;

13) data di avvio;

14) data ultimazione;

15) tipologia d'intervento. Indicare il codice (fino a 4 codici - vedi nota);

16) indicare il costo finanziario totale del progetto (obbligatorio);

17) indicare l'ammontare del cofinanziamento a carico del fondo statale (obbligatorio);

18) indicare l'ammontare del contributo finanziario a carico del bilancio regionale (obbligatorio);

19) indicare se: impegnato, erogato, non utilizzato;

20) indicare l'eventuale ammontare del contributo a carico degli enti locali;

21) indicare l'eventuale ammontare del contributo dell'Unione europea;

22) indicare l'eventuale ammontare di altri contributi;

23) indicare la capacità (eventuale) del progetto di poter continuare a sostenersi anche dopo l'intervento;

24) elencare i soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione del progetto;

25) indicare la denominazione esatta del soggetto a cui è affidata la responsabilità della realizzazione;

26) indicare il soggetto a cui in base agli accordi di programma compete la vigilanza e/o la valutazione della realizzazione.

NOTA

Codici da utilizzare per la tipologia d'intervento:

01 = Prima accoglienza;
02 = Seconda accoglienza;
03 = Area alloggiativa;
04 = Area sanitaria;
05 = Area sostegno maternità e infanzia;
06 = Area scolastica;
07 = Area mediazione interculturale;
08 = Area sostegno cultura d'origine;
09 = Area formazione;
10 = Area informazione;
11 = Area servizi per l'immigrazione;
12 = Area discriminazione;
13 = Area ricognizione necessità;
14 = Reinserimento nel Paese d'origine;
15 = Altro.

00A1952

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 dicembre 1999.

Contributo alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 104, recante modifiche e integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 4 della legge stessa, secondo cui ogni quinquennio sono individuate le regioni maggiormente oberate dai vincoli e attività militari (compresa la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma) ai fini della corresponsione a tali regioni di un contributo annuo da parte dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1999, con il quale in rapporto all'entità, al tipo dei predetti vincoli e attività (sgomberi, limitazioni, impiego di aree addestrative ecc.) è stata calcolata, per il quinquennio 1995/1999, l'incidenza degli stessi in ciascuna regione, espressa in termini percentuali;

Visto l'art. 4, comma 3, della citata legge n. 104/1990, a norma del quale alle regioni maggiormente oberate dai vincoli ed dalle attività militari viene corrisposto un contributo sulla base della predetta incidenza come sopra calcolata;

Ritenuto che maggiormente oberate, in considerazione della misura percentuale dei gravami dei vincoli e delle attività militari possono essere considerate le regioni nelle quali l'incidenza sia almeno del 3%;

Considerato che l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha fatto cessare l'erogazione diretta del contributo in questione a favore delle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'esercizio finanziario 1996;

Sentita la Conferenza Stato-regioni che ha espresso parere favorevole nella seduta del 2 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo dello Stato per l'anno 1995 previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 2 maggio 1990,

n. 104, è corrisposto alle seguenti regioni nella misura percentuale accanto a ciascuna indicata, calcolata sullo stanziamento destinato allo scopo:

Friuli-Venezia Giulia	17,210%
Sardegna	16,823%
Piemonte	14,867%
Lazio	13,452%
Toscana	12,613%
Puglia	6,305%
Lombardia	5,916%
Veneto	5,233%
Sicilia	4,159%
Trentino-Alto Adige	3,422%
Totale . . .	100,000

Art. 2.

1. Per gli anni 1996-1997-1998-1999, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto alle seguenti regioni nella percentuale accanto a ciascuna indicata, calcolata sullo stanziamento destinato allo scopo:

Friuli-Venezia Giulia	41,355%
Sardegna	40,426%
Sicilia	9,995%
Trentino-Alto Adige	8,224%
Totale . . .	100,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

00A1953

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa La nuova edilizia a r.l.», in Parete, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 luglio 1996, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa La nuova edilizia a r.l.», con sede in Parete (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa La nuova edilizia a r.l.», con sede in Parete (Caserta), costituita in data 6 luglio 1988 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Paolo Pelosi di Pietravairano, omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto 30 settembre 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Maria Concetta Ferrara, con residenza in Caserta, via S. Martino - Parco Carlo III, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2037

DECRETO 18 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Garigliano latte soc. coop. a r.l.», in Cellole, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 28 maggio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «La Garigliano latte soc. coop. a.r.l.», con sede in Cellole (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Garigliano latte soc. coop. a r.l.», con sede in Cellole (Caserta), costituita in data 23 dicembre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Mario Matano di Santa Maria Capua Vetere, omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto 6 marzo 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Fernando Brogna, con studio in Capua, via provinciale per S. Angelo in Formis, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2038

DECRETO 18 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Brasilena società cooperativa agricola a r.l.», in Aversa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi dell'11 marzo 1996, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «La Brasilena società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Aversa (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Brasilena società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita in data 10 dicembre 1981 con atto a rogito del notaio dott. Ennio de Rosa di Trentola Ducenta (Caserta), omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto 26 gennaio 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Antonio Giannelli, con residenza in Caserta, via S. Martino - Parco Carlo III, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2039

DECRETO 31 gennaio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI
SERVIZIO POLITICHE DELL'IMPIEGO

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, parte prima e seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti ventitre società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, parte prima e seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Sila», B.U.S.C. 4857, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Isabella Cosentini, in data 31 ottobre 1967, repertorio n. 79759 omologata al tribunale di Napoli, in data 23 novembre 1967, trascritta in data 1° dicembre 1967 iscritta al registro società al n. 625;

2) società cooperativa «Radiosa Aurora», B.U.S.C. 4975, con sede in Pompei, costituita per rogito notaio Pietro Bianchi, in data 12 novembre 1970, repertorio n. 21286 omologata al tribunale di Napoli, in data 2 dicembre 1970, trascritta in data 10 dicembre 1970 iscritta al registro società al n. 694;

3) società cooperativa «Fortuna», B.U.S.C. 6087, con sede in Ottaviano, costituita per rogito notaio Giovanni Angelone, in data 31 luglio 1974, repertorio n. 54083 omologata al tribunale di Napoli, in data 19 settembre 1974, trascritta in data 26 ottobre 1974 iscritta al registro società al n. 1817;

4) società cooperativa «Gaetano Salvemini», B.U.S.C. 6489, con sede in Arzano, costituita per rogito notaio Michele Bianchi, in data 17 marzo 1975, repertorio n. 73769 omologata al tribunale di Napoli, in data 10 aprile 1975, trascritta in data 23 aprile 1975 iscritta al registro società al n. 683;

5) società cooperativa «Consorzio Regionale Casa della Campania», B.U.S.C. 6543, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Claudio Trinchillo, in data 14 aprile 1975, repertorio n. 65372 omologata al tribunale di Napoli, in data 14 maggio 1975, trascritta in data 9 giugno 1975 iscritta al registro società al n. 893;

6) società cooperativa «CO.DI.SUR», B.U.S.C. 7114, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Roberto Sanseverino,in data 10 novembre 1976, repertorio n. 31979 omologata al tribunale di Napoli, in data 9 dicembre 1976, trascritta in data 17 dicembre 1976 iscritta al registro società al n. 1881;

7) società cooperativa «Elia», B.U.S.C. 7407, con sede in S. Giorgio a Cremano, costituita per rogito notaio Luigia Finoia Sanseverino, in data 22 settembre 1977, repertorio n. 12879 omologata al tribunale di Napoli, in data 9 novembre 1977, trascritta in data 22 novembre 1977 iscritta al registro società al n. 2001;

8) società cooperativa «San Vincenzo», B.U.S.C. 7669, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giancarlo Laurini, in data 25 novembre 1977, repertorio n. 19450 omologata al tribunale di Napoli, in data 9 marzo 1978, trascritta in data 3 aprile 1978 iscritta al registro società al n. 716;

9) società cooperativa «Turris Aequana», B.U.S.C. 8098, con sede in Vico Equense, costituita per rogito notaio Fulvio Pinto, in data 19 dicembre 1978, repertorio n. 99118 omologata al tribunale di Napoli, in data 13 febbraio 1979, trascritta in data 3 marzo 1979 iscritta al registro società al n. 753;

10) società cooperativa «La Stelletta», B.U.S.C. 8650, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Isabella Cosentini, in data 27 dicembre 1979, repertorio n. 156132 omologata al tribunale di Napoli, in data 13 febbraio 1980, trascritta in data 22 febbraio 1980 iscritta al registro società al n. 762;

11) società cooperativa «La Rocca», B.U.S.C. 9655, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Alessandro Chietti, in data 19 novembre 1981, repertorio n. 237862 omologata al tribunale di Napoli, in data 9 dicembre 1981, trascritta in data 21 dicembre 1981 iscritta al registro società al n. 4299;

12) società cooperativa «Idea Prima», B.U.S.C. 10332, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Leopoldo Chiari, in data 4 marzo 1983, repertorio n. 103825 omologata al tribunale di Napoli, in data 24 marzo 1983, trascritta in data 30 marzo 1983 iscritta al registro società al n. 1484;

13) società cooperativa «Parco dei Tigli», B.U.S.C. 11336, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Salvatore Sica, in data 3 giugno 1985, repertorio n. 79851 omologata al tribunale di Napoli, in data 25 giugno 1985, trascritta in data 9 luglio 1985 iscritta al registro società al n. 4443;

14) società cooperativa «La Genziana», B.U.S.C. 10363, con sede in Casoria, costituita per rogito notaio Leopoldo Chiari, in data 30 marzo 1983, repertorio n. 104200 omologata al tribunale di Napoli, in data 19 aprile 1983, trascritta in data 27 aprile 1983 iscritta al registro società al n. 1826;

15) società cooperativa «Edil Casa», B.U.S.C. 11524, con sede in S. Antonio Abate, costituita per rogito notaio Tommaso Olivieri, in data 14 gennaio 1986, repertorio n. 43606 omologata al tribunale di Napoli, in data 5 febbraio 1986, trascritta in data 11 febbraio 1986 iscritta al registro società al n. 908;

16) società cooperativa «Pol. Fin.», B.U.S.C. 11947, con sede in Ischia, costituita per rogito notaio Arturo Antonio Pasquale, in data 13 febbraio 1987, repertorio n. 19838 omologata al tribunale di Napoli, in data 25 febbraio 1987, trascritta in data 26 febbraio 1987 iscritta al registro società al n. 1561;

17) società cooperativa «La Saggezza II», B.U.S.C. 12010, con sede in Anacapri, costituita per rogito notaio Giovanni Cesaro, in data 27 febbraio 1987, repertorio n. 30939 omologata al tribunale di Napoli, in data 15 aprile 1987, trascritta in data 22 aprile 1987 iscritta al registro società al n. 3228;

18) società cooperativa «Sirio 87», B.U.S.C. 12085, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Salvatore Sica, in data 7 maggio 1987, repertorio n. 82507 omologata al tribunale di Napoli, in data 9 giugno 1987, trascritta in data 13 giugno 1987 iscritta al registro società al n. 4376;

19) società cooperativa «La Fenice», B.U.S.C. 12213, con sede in Anacapri, costituita per rogito notaio Giovanni Cesaro, in data 13 novembre 1987, repertorio n. 35522 omologata al tribunale di Napoli, in data 9 dicembre 1987, trascritta in data 16 dicembre 1987 iscritta al registro società al n. 7524;

20) società cooperativa «L'Unione», B.U.S.C. 13021, con sede in Saviano, costituita per rogito notaio Emilio Ruocco, in data 19 novembre 1990, repertorio n. 11403 omologata al tribunale di Napoli, in data 17 dicembre 1990, trascritta in data 3 gennaio 1991 iscritta al registro società al n. 157;

21) società cooperativa «Delta», B.U.S.C. 13135, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Errico Alifano, in data 24 aprile 1991, repertorio n. 21164 omologata al tribunale di Napoli, in data 10 giugno 1991, trascritta in data 20 giugno 1991 iscritta al registro società al n. 4034;

22) società cooperativa «Astra», B.U.S.C. 13328, con sede in Giugliano, costituita per rogito notaio Costantino Prattico, in data 23 gennaio 1992, repertorio n. 4750 omologata al tribunale di Napoli, in data 19 marzo 1992, trascritta in data 30 marzo 1992 iscritta al registro società;

23) società cooperativa «Il Pianeta Coop 2000», B.U.S.C. 14117, con sede in Somma Vesuviana, costituita per rogito notaio Giustino Rossi, in data 1° luglio 1996, repertorio n. 18990 omologata al tribunale di Napoli, in data 25 settembre 1996, trascritta in data 6 novembre 1996 iscritta al registro società al n. 851125.

Napoli, 31 gennaio 2000

Il direttore: D'ANIELLO

00A2019

DECRETO 4 febbraio 2000.

Modifica dell'intestazione della mobilità lunga dalla società Italtel sistemi S.p.a. impianti e progettazione alla società Tecnosistemi S.p.a TLC Engineering & Services.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 17 giugno 1999 relativo all'attribuzione del contingente delle 6.800 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato che assegna alla società Italtel Sistemi S.p.a. Impianti e Progettazione 219 posti di mobilità lunga;

Visto il verbale dell'assemblea del 7 settembre 1999 attestante il cambiamento della denominazione sociale da Italtel sistemi S.p.a. impianti e progettazioni in Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services 219 posti di mobilità lunga già assegnati con decreto ministeriale del 17 giugno 1999 alla società Italtel Sistemi S.p.a. Impianti e Progettazioni;

Decreta:

Alla società Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services è intestato il numero di 219 unità in mobilità lunga già assegnate con il decreto ministeriale 17 giugno 1999 alla società Italtel Sistemi S.p.a. Impianti e Progettazioni.

Roma, 4 febbraio 2000

Il direttore generale: CARLÀ

00A2044

DECRETO 4 febbraio 2000.

Modificazioni del piano di assegnazione di unità di mobilità lunga per le società Siemens Information & Communication Networks S.p.a., Italtel S.p.a. e Siemens Telematica S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 17 giugno 1999 relativo all'attribuzione del contingente delle 6.800 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato che assegna alla società Italtel S.p.a. e alla società Siemens Telematica S.p.a. rispettivamente 583 e 194 posti in mobilità lunga;

Vista la domanda presentata dalla società Siemens Information & Communication Networks S.p.a. relativa alla richiesta di intestazione a se medesima di 288 unità di mobilità lunga delle 583 unità già assegnate alla società Italtel S.p.a., a causa della cessione del ramo d'azienda costituito dall'Area trasmissione, area reti mobili, area nuovi operatori Italia, il comprensorio industriale dell'Aquila e lo stabilimento di Marcianise, nonché da una quota degli addetti alle strutture generali aziendali, per un totale di circa 6.169 addetti;

Visto l'atto di conferimento aziendale contro assegnazione di compendio di aumento di capitale sociale attestante il trasferimento di cui al capoverso precedente;

Vista la domanda presentata dalla società Italtel S.p.a. relativa alla richiesta di intestazione a se medesima di 169 unità di mobilità lunga delle 194 unità già attribuite alla società Siemens Telematica S.p.a., a causa della cessione del ramo d'azienda, costituito dall'unità produttiva di Santa Maria Capua Vetere, che comprende 580 addetti;

Visto il contratto di compravendita di ramo d'azienda attestante il trasferimento di cui al capoverso precedente;

Visto il verbale di accordo tra la società Italtel S.p.a., la società Siemens Information & Communication Networks S.p.a. e le OO.SS.LL. in cui le parti hanno convenuto di ripartire le 583 unità di mobilità lunga già assegnate alla società Italtel S.p.a. con decreto ministeriale del 17 giugno 1999 nel seguente modo:

288 unità alla società Siemens Information & Communication Networks S.p.a.;

295 unità alla società Italtel S.p.a.;

Visto il verbale d'accordo tra la società Italtel S.p.a., la società Siemens Telematica S.p.a. e le OO.SS.LL. in cui le parti hanno convenuto di ripartire le 194 unità di mobilità lunga già assegnate alla società Siemens Telematica S.p.a. con decreto ministeriale del 17 giugno 1999 nel seguente modo:

25 unità alla società Siemens Telematica S.p.a.;

169 unità alla società Italtel S.p.a.;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare:

alla società Siemens Information & Communication Networks S.p.a. 288 unità di mobilità lunga dei 583 posti già assegnati alla società Italtel S.p.a. con decreto ministeriale del 17 giugno 1999;

alla società Italtel S.p.a. il numero di 464 unità di mobilità lunga di cui 295 unità già assegnate alla società Italtel S.p.a. e 169 già assegnate alla società Siemens Telematica S.p.a. con decreto ministeriale 17 giugno 1999;

Decreta:

Il piano di assegnazione di unità di mobilità lunga alle società Italtel S.p.a. e Siemens Telematica è così modificato:

alla società Siemens Informations & Communication Networks S.p.a. è intestato il numero di 288 unità di mobilità lunga delle 583 unità già assegnate alla società Italtel S.p.a. con decreto ministeriale 17 giugno 1999;

alla società Italtel S.p.a. è intestato il numero di 464 unità di mobilità lunga di cui 295 già assegnate alla società Italtel S.p.a. e 169 già assegnate alla società Siemens Telematica S.p.a. con decreto ministeriale 17 giugno 1999;

alla società Siemens Telematica S.p.a. è intestato il numero di 25 unità di mobilità lunga delle 194 già assegnate alla società medesima con decreto ministeriale 17 giugno 1999.

Roma, 4 febbraio 2000

Il direttore generale: CARLÀ

00A2045

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 dicembre 1999.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale per elevata moria dei prodotti ittici nello stagno di Cabras.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di

contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante: «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante: «Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura»;

Visto l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge con il quale si dispone che, con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le modalità tecniche di attuazione in materia di Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Vista l'istanza in data 2 luglio 1999 con la quale la Lega pesca, ai sensi del comma 2, art. 2, del citato decreto ministeriale 3 marzo 1992, ha chiesto il riconoscimento di eccezionale calamità naturale a seguito della morìa di prodotti ittici causata da una abnorme proliferazione algale nello stagno di Cabras (Oristano), nei giorni 26 e 27 giugno 1999, su segnalazione del Nuovo consorzio cooperative Pontis S.c. a r.l.;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento causato dall'anossia sulla realtà produttiva dello stagno di Cabras stimando una perdita pari a circa l'85% della produzione prevista per il 1999 e pertanto superiore al limite del 35% previsto dal comma 6, art. 2, del decreto già citato;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione dell'11 novembre 1999, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale nello stagno di Cabras;

Decreta:

Art. 1.

In dipendenza della abnorme proliferazione algale con conseguente elevata morìa di prodotti ittici verificatasi nello stagno di Cabras (Oristano) è dichiarato lo stato di calamità naturale, anche sulla base delle relazioni scientifiche agli atti dell'amministrazione.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del predetto contributo, le imprese possono presentare un'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'allegato *A* al presente decreto, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali n. 31

ALLEGATO *A*

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
in qualità di legale rappresentante della ditta ....
con sede in .... via ....
codice fiscale .... partita IVA.....................................
titolare dell'impianto ....
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dell'eccezionale avversità ecologica dichiarata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:

- iscrizione nel registro delle imprese di pesca;
- inesistenza delle cause ostative alla concessione di contributi previste dalla normativa antimafia;
- di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

2) certificato della Camera di commercio, industria e artigianato completo di dichiarazione da cui risulti l'inesistenza di procedure fallimentari o di concordato preventivo e di dicitura antimafia;

3) dichiarazione della città di residenza del presidente e dei singoli soci del consiglio di amministrazione.

Data ....

Firma ....

00A1997

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 gennaio 2000.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Manfredonia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge n. 349/1986 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente il «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto l'art. 1, comma 4, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 426, che individua tra gli altri l'area industriale di Manfredonia come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Considerato che ai sensi del sopra citato art. 1 il Ministro dell'ambiente deve perimetrare l'ambito territoriale entro il quale procedere alla caratterizzazione ed alla successiva progettazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;

Visto il verbale della riunione tenutasi presso il Ministero dell'ambiente il giorno 6 ottobre 1999 tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, i rappresentanti della regione Puglia, della provincia di Foggia, del comune di Manfredonia e del comune di Monte Sant'Angelo;

Vista la nota del comune di Monte Sant'Angelo n. 10743 del 7 ottobre 1999 con cui si trasmette in allegato la proposta di perimetrazione;

Vista la nota della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 13730 del 18 ottobre 1999 che trasmette la lettera della Commissione europea D.G.XI avente oggetto: «Valutazione d'impatto ambientale - Stabilimento chimico Enichem di Macchia-Manfredonia (Foggia) - Discarica rifiuti tossici e nocivi. Comunicazione sollecito Commissione», che individua nelle discariche denominate Conte di Troia, Pariti I e Pariti II, ubicate nel comune di Manfredonia, una minaccia per le falde acquifere e le condotte di adduzione dell'acqua potabile;

Vista la nota della provincia di Foggia, n. 47527, del 30 novembre 1999, concernente le tre discariche sopra nominate;

Ravvisata la necessità di estendere la perimetrazione alle predette discariche;

Considerato che si è individuata un'area nella quale, accanto a zone sicuramente utilizzate per attività potenzialmente inquinanti, vi sono anche zone che sono state esposte a fattori inquinanti e che, in mancanza di precise informazioni sulle condizioni di inquinamento, si è ritenuto di dover fare riferimento alle aree occupate dagli insediamenti industriali dismessi, comprese le aree interne utilizzate come discarica, all'area della fascia costiera i cui fondali siano stati oggetto di sversamento abusivo di rifiuti o nei quali abbiano recapitato o recapitino scarichi;

Considerato che, all'interno della suddetta area, sarà eseguita l'attività di caratterizzazione al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento, con riserva di individuare le eventuali ulteriori aree per le quali, alla luce dei primi accertamenti, emerga una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessario l'allargamento del perimetro;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente numero 21971/ARS/DI/R del 2 dicembre 1999 con la quale è stato chiesto al comune di Manfredonia il parere in merito alla nuova perimetrazione comprendente le citate discariche;

Vista la nota del comune di Manfredonia numero 50888/Serv.9.3 del 10 dicembre 1999 con la quale si esprime parere favorevole alla nuova perimetrazione;

Vista la nota a firma congiunta del sindaco del comune di Monte Sant'Angelo e del sindaco del comune di Manfredonia, n. 53160, del 17 dicembre 1999, di assenso alla perimetrazione;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottopone ad interventi di caratterizzazione e, in caso di inquinamento, ad attività di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:50.000 allegata al presente decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Puglia.

Il perimetro può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato ai comuni interessati, alla provincia di Foggia e alla regione Puglia, all'ARPA della Puglia.

Roma, 10 gennaio 2000

Il Ministro: RONCHI

ALLEGATO

Tavola 1
Perimetrazione del sito di interesse nazionale «Manfedonia»
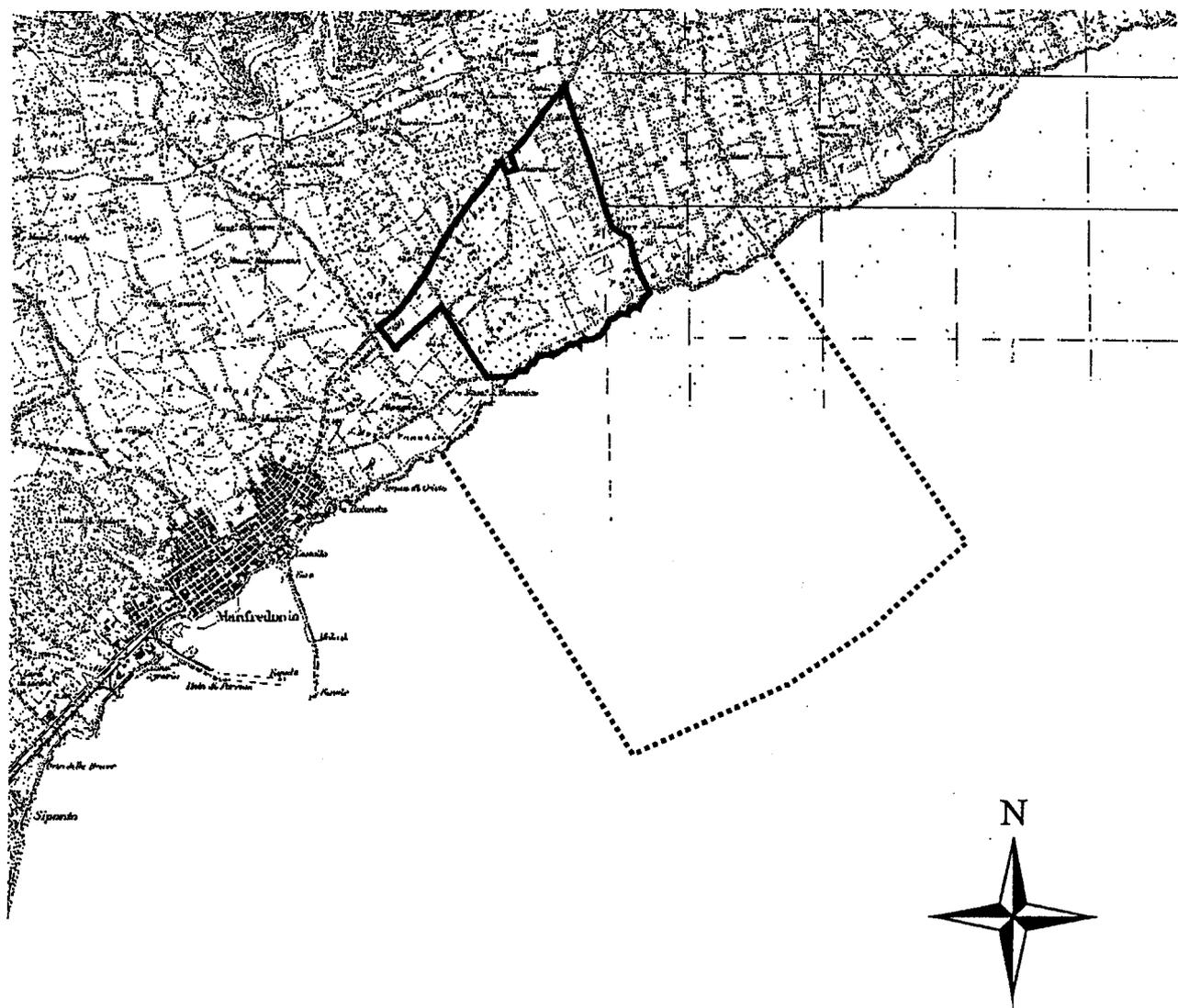
Scala 1:50.000

Tavola 2

Perimetrazione del sito di interesse nazionale
«Manfedonia»

Scala 1:50.000
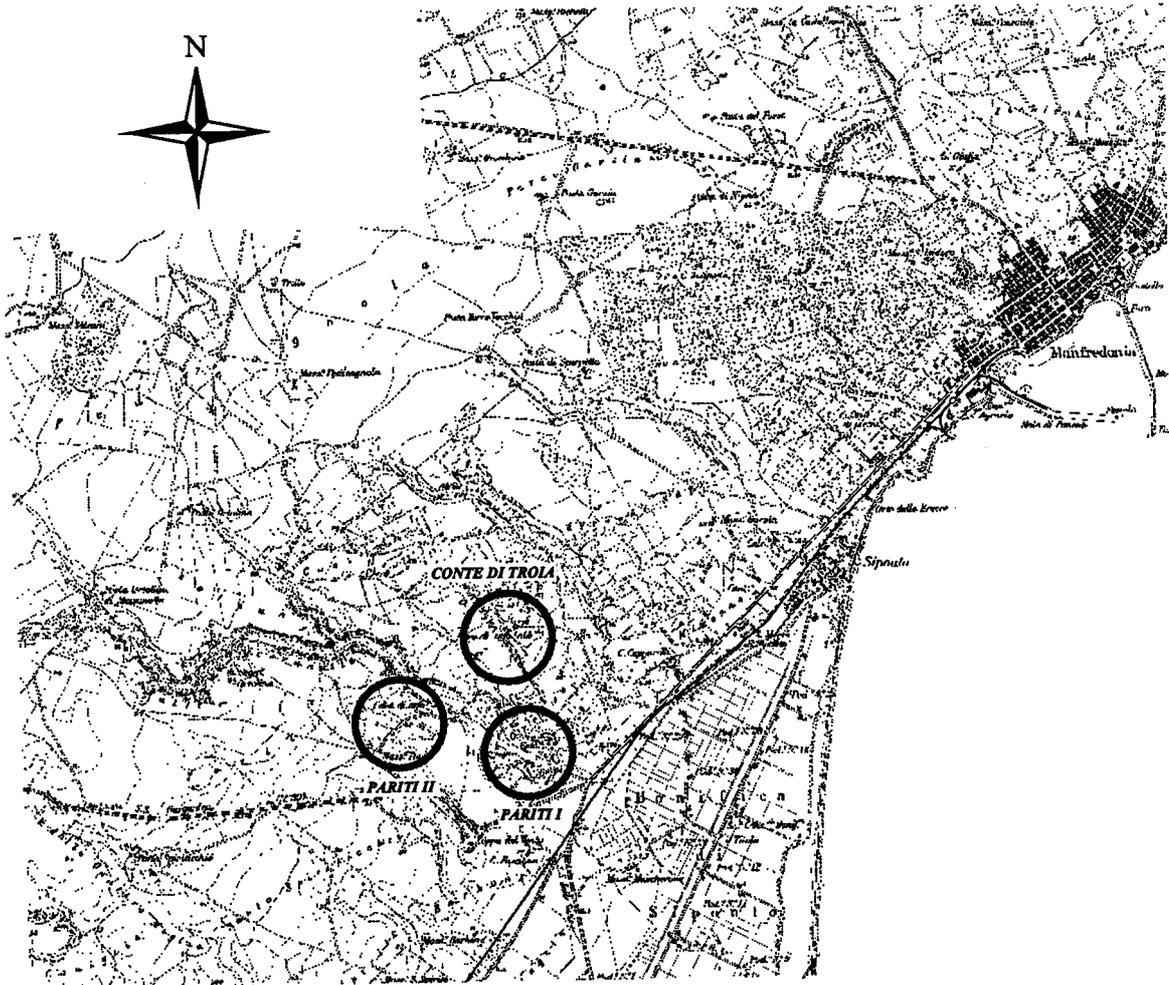
00A2040

DECRETO 10 febbraio 2000.

Metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene ed in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante l'attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, 28 maggio 1988, n. 214, recante l'attuazione della direttiva n. 85/210/CEE ed in particolare il suo allegato;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le metodiche per il campionamento, le analisi e la valutazione dei risultati relativi ai controlli sul tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine destinate all'immissione in consumo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per «benzina», gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici doganali: NC27100027, 27100029, 27100032, 27100034 e 27100036.

Art. 3.

Definizione della normativa applicabile

1. Per il prelievo dei campioni di benzina si adottano le norme ISO 3170 (norma di riferimento) o ASTM D 4057 per il campionamento manuale da serbatoio, e ISO 3171 per il campionamento automatico in linea.

2. Per la determinazione analitica del contenuto di benzene deve essere utilizzato il metodo di prova UNICHIM 1135, edizione settembre 1996, che riporta i dati di precisione, integrato dall'*addendum* normativo del febbraio 1999, che ne modifica il testo per quanto concerne il punto 10: «Espressione dei risultati». Il metodo di prova UNICHIM 1135 citato si applica fino all'entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva 98/70/CE. Successivamente deve essere utilizzato il metodo di prova EN 12177:1998 integrato dall'*addendum* normativo del maggio 1999 riguardante il punto 9 del testo «Espressione dei risultati».

3. Per la determinazione analitica del contenuto di idrocarburi aromatici totali deve essere utilizzato il metodo ASTM D 1319:1995a, senza l'effettuazione della depentanizzazione di cui al paragrafo 10.

4. Per l'interpretazione dei risultati delle misure deve essere utilizzata la procedura descritta nella norma UNI EN ISO 4259.

5. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le linee guida per l'applicazione dei metodi sopra definiti e le procedure operative per l'esecuzione dei controlli.

6. Nell'allegato 2 al presente decreto vengono riportati i criteri per l'interpretazione dei risultati al fine della verifica della conformità delle benzine ai requisiti previsti all'art. 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413.

Art. 4.

Aggiornamenti

1. Il presente decreto è aggiornato in accordo con gli ulteriori sviluppi tecnico-scientifici come recepiti dal Comitato europeo di normazione (CEN), nonché sulla base della pertinente normativa comunitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2000

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro delle finanze
VISCO

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEI METODI DI CONTROLLO DEL CONTENUTO DI BENZENE E DI IDROCARBURI AROMATICI TOTALI NELLE BENZINE.

1. *Premessa.*

L'art. 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, fissa il contenuto massimo di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine carburanti inoltre l'art. 1, comma 3, della stessa legge prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze, sia stabilita apposita metodica per il relativo controllo.

Il presente allegato fornisce alcune linee guida per l'applicazione dei metodi fissati all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.

2. *Precisazioni.*

2.1. Contenuti massimi.

I valori per il tenore massimo consentito sono specificati nell'art. 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, 413; i risultati delle misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma UNI EN ISO 4259 che sono esposti nell'allegato 2.

2.2. Definizione prodotti.

Per carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e quelli di importazione si intende riferirsi alle partite di benzina super e benzina super senza piombo finite, destinate al mercato interno, all'atto della loro immissione in consumo o al trasferimento in regime di sospensiva ad altri depositi fiscali. Per prodotti «importati» si intendono le partite di carburanti provenienti da Paesi extra comunitari e quelle di provenienza UE sprovviste di certificazione attestante il contenuto di benzene e di aromatici totali. I prodotti di provenienza UE provvisti di certificazione attestante il contenuto di benzene e di aromatici sono considerati come provenienti dalla raffinazione nazionale.

2.3. Metodi di prova.

Per la determinazione del benzene deve essere utilizzato il metodo UNICHIM n. 1135 edizione settembre 1996 che riporta i dati di precisione.

I risultati devono essere arrotondati al più prossimo 0,01% in volume in conformità con quanto stabilito dall'*addendum* normativo pubblicato da UNICHIM il 12 febbraio 1999.

Per la determinazione degli idrocarburi aromatici totali deve essere applicato il metodo ASTM D 1319, edizione 1995a, senza procedere preliminarmente alla depentanizzazione. I risultati delle prove vanno arrotondati al più prossimo 0,1% in volume.

La trattazione dei risultati, di entrambi i metodi, avverrà secondo la norma UNI EN ISO 4259 con le modalità riportate nell'allegato 2.

3. *Campionamento.*

3.1. Prelievo.

I campioni devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalle norme ISO 3170 (norma di riferimento) o ASTM D 4057 per il campionamento manuale da serbatoio, tipo filante, e ISO 3171 per il campionamento automatico in linea.

3.2. Quantità.

La quantità di benzina da campionare è di regola pari a 5 litri e deve essere immediatamente immessa in cinque contenitori metallici di contenuto non inferiore a mezzo litro.

Detti contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere forniti di tappo con guarnizione e controtappo di plastica ed essere rigorosamente suggellati. Inoltre dovranno essere dotati di targhetta sulla quale verranno riportati almeno i seguenti dati:

a) codice società e impianto (ved. doc. ANPA «Manuale d'uso del programma di acquisizione dati);

b) data e luogo del prelievo;

c) numero della partita;

d) numero serbatoio;

e) identificazione dell'operatore.

Il riempimento dei contenitori deve essere fatto in modo da evitare di riempirli più del 90% della loro capienza, inoltre lo spazio vuoto al di sopra della superficie del liquido non deve superare in nessun caso il 50% del volume del contenitore.

I cinque esemplari del campione dovranno essere così destinati:

a) da utilizzare da parte della ditta controllata (raffineria o deposito fiscale);

b) da inviare al laboratorio di controllo;

c) a disposizione del laboratorio terzo, eventualmente coinvolto in caso di contestazione;

d) a disposizione quale riserva per i laboratori di controllo e terzo;

e) a disposizione presso la ditta controllata nel caso in cui la controversia debba essere risolta in sede giudiziaria.

3.3. Verbale.

All'atto del prelievo del campione viene redatto, in due originali, un verbale di campionamento in cui devono essere annotati i dati necessari per l'identificazione univoca del campione e il contenuto dichiarato di benzene e di aromatici totali in % in volume. Un originale viene consegnato alla ditta titolare della partita di benzina campionata, l'altro viene allegato ai campioni da inviare al laboratorio di controllo.

3.4. Movimentazione dei campioni.

Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono essere osservate le specifiche misure di sicurezza in particolare quelle relative al deposito e al trasporto dei liquidi infiammabili.

3.5. Distribuzione dei campioni.

3.5.1. Raffinerie e depositi fiscali importatori.

Il campione *b)* viene inviato al laboratorio di controllo assieme al verbale di campionamento.

I campioni *a)*, *c)*, *d)*, *e)* vengono conservati presso la ditta controllata in attesa del risultato del laboratorio di controllo o dell'eventuale vertenza giudiziaria.

3.5.2. Depositi fiscali non importatori.

I campioni *b)*, *c)*, *d)* vengono inviati al laboratorio di controllo insieme al verbale di campionamento. I campioni *a)*, *e)* vengono conservati dalla ditta controllata: il primo in attesa del risultato del laboratorio di controllo, il secondo in attesa dell'eventuale vertenza giudiziaria.

3.6. Conservazione dei campioni.

I campioni devono essere opportunamente conservati in luogo idoneo, per un periodo non inferiore a novanta giorni o comunque fino all'espletamento dell'analisi di primo controllo o della fine dell'eventuale ricorso.

3.7. Identificazione dei laboratori.

3.7.1. Controlli sulle benzine delle raffinerie e dei depositi fiscali importatori.

Il laboratorio di controllo è il laboratorio compartimentale delle dogane competente per territorio.

Il laboratorio terzo è la Direzione centrale per l'analisi merceologica e laboratorio chimico (DCAMLC).

3.7.2. Controlli sulle benzine dei depositi fiscali non importatori.

Il laboratorio di controllo è il laboratorio designato dall'ANPA e scelto tra i laboratori accreditati.

Il laboratorio terzo sarà il laboratorio di igiene ambientale dell'Istituto superiore di sanità o, in sostituzione, il laboratorio della DCAMLC.

ALLEGATO 2

CRITERI PER L'INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AI FINI DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ (in accordo con la UNI EN ISO 4259).

Il presente allegato stabilisce i criteri che devono essere utilizzati per la valutazione dei risultati delle misure e fissa le regole per risolvere eventuali controversie fra il laboratorio di controllo e il laboratorio della raffineria o deposito fiscale (laboratorio controllato).

1. *Verifica di conformità.*

Fermo restando quanto previsto nell'allegato 1;

Il laboratorio di controllo esegue i controlli analitici immediatamente dopo la ricezione del campione (identificato come esemplare *«b»)*.

Il suddetto laboratorio esegue una sola misura del contenuto di benzene e una sola misura del contenuto degli idrocarburi aromatici totali.

Se il risultato ottenuto «X» è tale che:

$$X > \mathrm{A1} + 0,59\ \mathrm{R}$$

dove A1 è il contenuto massimo di legge, ed R la riproducibilità del metodo di prova ad un livello di confidenza del 95%, il cui valore è riportato nella tabella *A,* la partita di benzina controllata è da considerare eccedente il contenuto massimo di legge; in caso contrario, la partita è da considerarsi conforme.

2. *Regole da seguire in caso di possibile non conformità (in accordo con la UNI EN ISO 4259).*

Nel caso di contestazione sul risultato della misura o sulla conformità della benzina ai requisiti di legge, si procede come descritto al punto 2.1.

2.1. Fase 1.

Si scarta il risultato della misura precedente.

Il laboratorio controllore e quello controllato eseguono tre misure accettabili rispettivamente sull'esemplare «*b*» e sull'esemplare «*a*».

Si verifica l'accettabilità delle misure ottenute da ciascun laboratorio nel modo seguente:

le misure ottenute in un laboratorio vengono definite accettabili quando la differenza fra la misura più divergente e la media delle rimanenti non supera il valore r1 calcolato come segue:

$$\mathrm{r1} = 0,866\ \mathrm{r}$$

dove r è la ripetibilità del metodo di prova (vedi tabella *A).*

Se la differenza tra la misura più divergente e la media delle rimanenti supera il valore di r1, la misura più divergente viene scartata. In questo caso si esegue un'altra misura e si verifica nuovamente l'accettabilità dei risultati, e così via finché si ottengono tre misure accettabili. Quindi si calcolano le medie dei risultati accettabili ottenuti da ciascun laboratorio.

Se la media dei risultati ottenuti dal laboratorio di controllo ($\overline{\mathrm{X}}\mathrm{R}$) è uguale o inferiore al contenuto massimo di legge, la partita è da considerarsi conforme.

Se la media dei risultati ottenuti dal laboratorio di controllo ($\overline{\mathrm{X}}\mathrm{R}$) è superiore al limite di legge, si deve confrontare tale media con quella dei risultati ottenuti dal laboratorio controllato ($\overline{\mathrm{X}}\mathrm{S}$).

Si calcola la media delle medie e il risultato viene confrontato con il contenuto massimo di legge.

Se si verifica contemporaneamente:

$$\frac{\overline{\mathrm{X}}\mathrm{S} + \overline{\mathrm{X}}\mathrm{R}}{2} \leq \mathrm{A1} \text{ e } |\overline{\mathrm{X}}\mathrm{S} - \overline{\mathrm{X}}\mathrm{R}| < 0,84\mathrm{R}'$$

con $\mathrm{R}' = (\mathrm{R}^2 - 0,67{}^*\mathrm{r}^2)^{1/2}$ (vedi tabella *A)*

dove R è la riproducibilità del metodo di prova la partita è da considerarsi conforme.

Se invece si verifica:

$$\frac{\overline{\mathrm{X}}\mathrm{S} + \overline{\mathrm{X}}\mathrm{R}}{2} \leq \mathrm{A1} \text{ e } |\overline{\mathrm{X}}\mathrm{S} - \overline{\mathrm{X}}\mathrm{S}| > 0,84\mathrm{R}'$$

oppure

$$\frac{\overline{\mathrm{X}}\mathrm{S} + \overline{\mathrm{X}}\mathrm{R}}{2} > \mathrm{A1}$$

non è ancora possibile stabilire se la partita di prodotto in esame è conforme ai requisiti di legge e si passa al punto 1.2.

2.2. Fase 2.

La fase 2 prevede, innanzitutto, un esame congiunto dei due laboratori per mettere a confronto le rispettive procedure operative e la strumentazione di misura.

Se non vengono evidenziate anomalie o difformità nell'esecuzione delle prove, si passa direttamente al punto 2.3.

Altrimenti si scartano i risultati della fase 1 (punto 2.1) e il laboratorio di controllo e quello controllato eseguono tre misure accettabili sui propri campioni di controllo e si ripete la procedura prevista al punto 2.1. Se non è ancora possibile prendere una decisione si passa al punto 2.3.

2.3. Fase 3.

Nelle operazioni di controllo viene coinvolto il terzo laboratorio.

A questo laboratorio viene consegnato il campione «*c*» di cui al punto 3.1 dell'allegato 1, unitamente alla copia del verbale di cui al punto 3.2 dello stesso allegato.

Sul campione ricevuto il terzo laboratorio esegue tre misure, ne verifica l'accettabilità secondo la procedura riportata al punto 2.1, e ne calcola la media ($\overline{\mathrm{X}}\mathrm{N}$).

Quindi vengono confrontate le tre medie dei risultati accettabili ottenuti dai tre laboratori (controllore, controllato e terzo) e se ne verificano le condizioni di riproducibilità.

Se la differenza tra la media del laboratorio più divergente e la media, X, delle medie degli altri due laboratori è minore o uguale a:

$\mathrm{R}'' = 0,87\ {}^*(\mathrm{R}^2 - 0,67{}^*\mathrm{r}^2)^{1/2}$ (vedi tabella *A*)

si deve adottare il procedimento seguente:

si calcola la media delle medie dei tre laboratori

$$\mathrm{M} = \frac{\overline{\mathrm{X}}\mathrm{S} + \overline{\mathrm{X}}\mathrm{R} + \overline{\mathrm{X}}\mathrm{N}}{3}$$

Se $\mathrm{M} \leq \mathrm{A1}$ il prodotto risulta conforme ai limiti di legge.

Se $\mathrm{M} > \mathrm{A1}$ il prodotto risulta non conforme.

Se invece la differenza tra la media del laboratorio più divergente e la media, X, delle medie degli altri due laboratori è maggiore di R", si deve adottare il seguente procedimento:

se $\mathrm{X} \leq \mathrm{A1}$ il prodotto risulta conforme ai limiti di legge.

se $\mathrm{X} > \mathrm{A1}$ il prodotto risulta non conforme.

TABELLA *A*

Aromatici				Benzene		
		Benzine senza ossigenati	Benzine con ossigenati			
A1	legge 413/97	40%vol.	40%vol.	A1	legge 413/97	1%vol.
r	ASTM D 1319	1,6	1,3	r	UNICHIM 1135	0,04
R	ASTM D 1319	3,4	3,7	R	UNICHIM 1135	0,11
r 1	UNI EN ISO 4259	1,39	1,13	r 1	UNI EN ISO 4259	0,035
R'	UNI EN ISO 4259	3,14	3,54	R'	UNI EN ISO 4259	0,105
R"	UNI EN ISO 4259	2,73	3,08	R"	UNI EN ISO 4259	0,091

Nota — I valori di r (ripetibilità) e R (riproducibilità) sono quelli indicati dal metodo di prova per i contenuti massimi previsti dalla legge n. 413.

Il valore di ripetibilità r1 e quelli di riproducibilità R' e R" sono stati calcolati a partire dai suddetti valori r e R, tenuto conto del numero delle prove effettuate e di quello dei laboratori partecipanti.

00A1983

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 21 febbraio 2000, n. **505/us.**

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

All'Associazione italiana editori
All'Associazione italiana piccoli editori (AIPE)
All'Unigec-Confapi
All'Unione stampa periodica italiana
Alla Federazione italiana editori giornali
Alla Federazione nazionale stampa italiana
Al Sindacato nazionale scrittori
Al Sindacato libero scrittori
e, per conoscenza:
Al Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Al Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di 4 miliardi annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita Commissione di esperti.

Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2000, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria - via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma - entro e non oltre il 30 giugno 2000.

Detta domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'allegato *B*.

Al riguardo si ribadisce la necessità dell'esatta osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/81 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge.

Si comunica inoltre che il pagamento del contributo assegnato, estinguibile mediante emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia ovvero accreditamento in c/c bancario o postale, potrà essere erogato in Euro su specifica richiesta scritta da parte del beneficiario, da apporsi nel citato modello di cui all'allegato *A* della domanda, al punto relativo alle modalità di pagamento.

Si informa, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa amministrazione verranno trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.

Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Il direttore generale
dell'ufficio centrale per i beni librari
le istituzioni culturali e l'editoria
SICILIA

ALLEGATO *A*

QUESTIONARIO PER L'ANNATA 1999

Testata della rivista ....

....

proprietario o legale rappresentante della testata (Precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza) ....

....

indirizzo (*) e tel. .... codice fiscale ....

redazione - indirizzo e tel. ....

....

direttore (se diverso dal responsabile) ....

direttore responsabile e indirizzo ....

....

impresa editoriale ....

....

indirizzo (*) e tel. .... codice fiscale ....

stampatore .... periodicità ....

tiratura media per numero di uscita .... importo abbonamento annuo .... anno di fondazione della rivista .... fascicoli effettivamente pubblicati nell'annata 1999 .... data di stampa dell'ultimo fascicolo dell'annata 1999 .... indicare la continuità e la regolarità della pubblicazione negli ultimi 5 anni ....

....

data e numero di iscrizione presso il registro nazionale della stampa

....

data e numero di registrazione presso il tribunale di ....

....

percentuale media di spazio pubblicitario relativa al fascicoli pubblicati nell'annata 1999 ....

modalità di pagamento (coordinate bancarie abi cab e c/c, c/c postale, vaglia cambiario della Banca d'Italia, intestati al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata) ....

....

....

Altre notizie eventuali ....

....

Il proprietario o legale rappresentante del periodico o dell'impresa editoriale che sia proprietaria della testata

Data ....

(*) Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, IN ORIGINALE O COPIA CONFORME.

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 legge 67/1987.

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione.

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254).

d) Certificato di iscrizione della testata presso la cancelleria del Tribunale, ai sensi dell'art. 5 legge 8 febbraio 1948, n. 47.

e) Certificato di iscrizione presso il Registro nazionale della stampa, ai sensi degli articoli 18 e 19 legge n. 416/1981; al riguardo si fa presente che, a termini del 3° comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, le attestazioni atte ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dai suddetti articoli, potranno essere rilasciate dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria anche a seguito di specifica richiesta da parte di questo Ministero.

f) Certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19 legge n. 416/1981, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto. In luogo del predetto certificato potrà essere prodotta relativa dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante.

g) Certificato valido di iscrizione alla Camera di commercio - Ufficio registro delle imprese - con l'indicazione della vigenza.

h) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa Amministrazione.

00A2105

CIRCOLARE 21 febbraio 2000, n. **506/M.A.**

Contributi in conto interessi su mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale - Art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e relativo decreto attuativo del 14 febbraio 1997.

All'Associazione italiana editori
All'Associazione italiana piccoli editori (AIPE)
All'Unigec-Confapi
All'Associazione bancaria italiana
Al Mediocredito centrale S.p.a.
e, per conoscenza:
Al Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al fine di regolamentare l'introduzione dell'euro nei rapporti finanziari di questa amministrazione, si informa che dal 1° gennaio 1999 e per l'intero periodo transitorio le domande di agevolazione presentate al Ministero per i beni e le attività culturali, in base all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, potranno esprimere gli importi in lire o in euro.

Se la scelta da parte dell'impresa beneficiaria sarà quella di adottare l'euro, tutte le successive comunicazioni monetarie; inerenti la medesima richiesta di agevolazione, sia da parte del Ministero che della casa editrice e delle banche, verranno, obbligatoriamente, indicate in euro.

Nel caso in cui l'impresa dovesse scegliere la lira, potrà, comunque, chiedere di utilizzare l'euro per il proseguo della procedura, dandone comunicazione scritta al Ministero, entro la data di stipula del contratto di finanziamento.

Le spese relative ai costi dei programmi editoriali oggetto del finanziamento potranno essere documentate in lire o in euro a prescindere dalla denominazione scelta.

Le banche che concedono finanziamenti in base alla predetta legge, potranno dal 1° gennaio 1999 stipulare le delibere ed i contratti di mutuo in euro, in tal caso in aggiunta agli importi indicati in euro detti documenti dovranno riportare le corrispondenti conversioni in lire, poiché le rate di contributo verranno dal Ministero, alle scadenze, erogate in lire.

Qualora i predetti Istituti di credito decidessero di utilizzare, per l'accredito dei contributi in oggetto, un conto corrente in euro dovranno darne tempestiva comunicazione scritta al competente ufficio ministeriale.

Si informa, inoltre, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati, nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.

Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente curare la più ampia diffusione della presente circolare presso i propri aderenti.

Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni librari le istituzioni culturali e l'editoria
SICILIA

00A2106

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione Famiglia e minori, in Roma, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Colombia e Bolivia.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 6 dicembre 1999, l'associazione Famiglia e minori, con sede in Roma, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Colombia e Bolivia.

00A2047

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.6588-XV.J (1947) del 2 febbraio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore sfera di carbone;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;
colpo a sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore sfera di carbone;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;
colpo a doppia sfera Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore sfera di carbone;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;
peonia Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;
una ripresa di rentine Vaccalluzzo calibro 90;
una ripresa di lampi Vaccalluzzo calibro 90;
una ripresa farfalle Vaccalluzzo calibro 90;
una ripresa di fischi Vaccalluzzo calibro 90;
una ripresa di girelle Vaccalluzzo calibro 90;
una ripresa di ululi Vaccalluzzo calibro 90;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore sfera di carbone;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;
ritardo di sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;
ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;
ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;
ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;
ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;
ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;
ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;
ritardo .di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;
ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore sfera di carbone;
ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;
ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;
ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;
ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;
ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;
ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;
ritardo di doppia sfera e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore sfera di carbone;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;
ritardo di peonie e rentine Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;
ritardo di farfalle e rentine Vaccalluzzo calibro 90;
ritardo di girelle e rentine Vaccalluzzo calibro 90;
ritardo di ululi e rentine Vaccalluzzo calibro 90;
ritardo di fischi e rentine Vaccalluzzo calibro 90;
due riprese di rentine Vaccalluzzo calibro 90;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore sfera di carbone;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;
ritardo di sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore sfera di carbone;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;
ritardo di doppia sfera e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore sfera di carbone;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;
ritardo di peonie e lampi Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;
ritardo di farfalle e lampi Vaccalluzzo calibro 90;
ritardo di girelle e lampi Vaccalluzzo calibro 90;
ritardo di ululi e lampi Vaccalluzzo calibro 90;
ritardo di fischi e lampi Vaccalluzzo calibro 90;
due riprese di lampi Vaccalluzzo calibro 90;
due riprese di farfalle Vaccalluzzo calibro 90;
due riprese di fischi Vaccalluzzo calibro 90;
due riprese di girelle Vaccalluzzo calibro 90;
due riprese di ululi Vaccalluzzo calibro 90,

che la Pirotecnia S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Belpasso (Catania), contrada Edera II traversa, sono riconosciuti ai

sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22947-XV.J (1937) del 2 febbraio 2000, il manufatto esplosivo denominato «Serpentelli Siculi» che il signor La Rosa Lorenzo intende produrre nel proprio stabilimento in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22946-XV.J (1936) del 2 febbraio 2000, il manufatto esplosivo denominato «Salice Traversino Scuro», che il signor La Rosa Lorenzo intende produrre nel proprio stabilimento in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22948-XV.J (1938) del 2 febbraio 2000, il manufatto esplosivo denominato «Tuono dell'Imperatore», che il signor La Rosa Lorenzo intende produrre nel proprio stabilimento in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22479-XV.J (1939) del 2 febbraio 2000, il manufatto esplosivo denominato «Marcia di Radestkzy», che il signor La Rosa Lorenzo intende produrre nel proprio stabilimento in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C. 16944-XV.J(2133) del 28 gennaio 2000, i manufatti esplosivi denominati «Sfera d'Angelo 110» e «Tonante d'Angelo 70», che la ditta «La Pirotecnica» intende produrre nel proprio stabilimento in Prà D'Attimis (Udine), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C. 13296-XV.J(2055) del 28 gennaio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

CJ A-053 (d.f.: Fontana Blinker + CK);

CJ A-056 (d.f.: Fontana Big);

CJ A-057 (d.f.: Cono Big);

CJ F-097/036 (d.f.: Happy Spring XL) nella versione di colore rosso;

CJ F-097/036 (d.f.: HAPPY SPRING XL) nella versione di colore bianco;

CJ F-097/036 (d.f: HAPPY SPRING XL) nella versione di colore verde;

che la Parente A. & C. S.n.c. con sede in Melara (Rovigo) intende importare dalla ditta Jiangsu Jianhu Pyrotechnics Industry Ltd. - Repubblica Popolare Cinese -, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19359-XV.J(1894) del 4 febbraio 2000, l'esplosivo da mina denominato NAT 4, che la «INTER.E.M. S.r.l.» con sede in Casale Monferrato (Alessandria) intende importare dalla ditta Union Explosivos - Ensign Bickford Sistemas De Iniciacion (UEB) - Spagna, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico con il n. ONU 0042 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C. 14587-XV.J(2104) del 28 gennaio 2000, il manufatto esplosivo denominato «Mors 16», che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14586-XV.J(2103) del 28 gennaio 2000, il manufatto esplosivo denominato «Mors 17», che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14585-XV.J(2102) del 28 gennaio 2000, il manufatto esplosivo denominato «Mors 8», che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14588-XV.J(2105) del 28 gennaio 2000, il manufatto esplosivo denominato «Mors 15», che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto al sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6193-XV.J(1940) del 28 gennaio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera con colpo finale D'Aamplo calibro 70 di colore rosso;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore blu;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore argento;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore verde;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore azzurro;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore viola;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore bianco;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore sfera di carbone;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore giallo;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore arancione;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore tremolante oro;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore tremolante bianco;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore intermittente bianco;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore intermittente argento;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice oro;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice verde;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice argento;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore turchese;

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore bianco coda;

colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore rosso;

colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore blu;

colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore argento;

colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore azzurro;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore viola;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore bianco;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore sfera di carbone;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore giallo;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore arancione;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore tremolante oro;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore tremolante bianco;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore intermittente bianco;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore intermittente argento;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice oro;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice verde;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice argento;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore turchese;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore bianco coda;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore rosso;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore blu;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore argento;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore verde;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore azzurro;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore viola;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore bianco;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore sfera di carbone;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore giallo;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore arancione;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore tremolante oro;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore tremolante bianco;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore intermittente bianco;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore intermittente argento;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice oro;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice verde;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice argento;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore turchese;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore bianco coda;
una ripresa di lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70;
una ripresa di farfalle con colpo finale D'Amplo calibro 70;
una ripresa di fischi con colpo finale D'Amplo calibro 70;
una ripresa di girelle con colpo finale D'Amplo calibro 70;
una ripresa di ululi con colpo finale D'Amplo calibro 70;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore rosso;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore blu;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore argento;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore verde;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore azzurro;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore viola;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore bianco;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore sfera di carbone;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore giallo;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore arancione;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore tremolante oro;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore tremolante bianco;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore intermittente bianco;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore intermittente argento;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice oro;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice verde;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice argento;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore turchese;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore bianco coda;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore rosso;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore blu;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore argento;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore verde;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore azzurro;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore viola;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore bianco;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore sfera di carbone;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore giallo;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore arancione;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore tremolante oro;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore tremolante bianco;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore intermittente bianco;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore intermittente argento;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice oro;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice verde;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice argento;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore turchese;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore bianco coda;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore rosso;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore blu;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore argento;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore viola;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore arancione;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore iniermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore intermittente argento;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore salice argento;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore turchese;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70 di colore bianco coda;

ritardo di farfalle e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70;

ritardo di girelle e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70;

ritardo di ululi e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70;

ritardo di fischi e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70;

due riprese di lampi con colpo finale D'Amplo calibro 70;

una ripresa di lampi C28 con colpo finale D'Amplo calibro 70;

due riprese di lampi C28 con colpo finale D'Amplo calibro 70,

che la ditta «D'Amplo Giuseppe - Fabbrica fuochi artificiali» intende produrre nel proprio stabilimento sito in Mineo (Catania) - Contrada Fiume Caldo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6641-XV.J(1948) del 28 gennaio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore rosso;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore blu;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore argento;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore verde;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore azzurro;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore viola;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore bianco;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore sfera di carbone;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore giallo;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore arancione;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante oro;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante bianco;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore intermittente bianco;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice oro;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice verde;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice rosso;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore rosso;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore blu;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore argento;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore azzurro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore viola;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore sfera di carbone;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore giallo;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore arancione;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante oro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore intermittente bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice oro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice rosso;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore rosso;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore blu;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore argento;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore verde;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore azzurro;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore viola;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore bianco;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore sfera di carbone;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore giallo;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore arancione;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante oro;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante bianco;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore intermittente bianco;

peonia con colpo finle Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice oro;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice verde;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice rosso;

una ripresa di lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70;

una ripresa di farfalle con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70;

una ripresa di fischi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70;

una ripresa di girelle con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70;

una ripresa di ululi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore blu;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore argento;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore verde;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore viola;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore arancione;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore arancione;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice rosso;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore blu;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore argento;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore viola;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore arancione;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice oro;

ritardo di peone e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70 di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70;

ritardo di girelle e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70;

ritardo di ululi e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70;

ritardo di fischi e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70;

due riprese di lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70;

una ripresa di lampi c28 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70;

due riprese di lampi c28 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 70,

che la «Pirotecnia S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Belpasso (Catania) - Contrada Edere II Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A2041-00A2091

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

2ª pubblicazione Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative ai titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data di primo pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Estremi delle ricevute smarrite:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. - data: 15 gennaio 1999. - Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Avellino. - Intestazione della ricevuta: Gambino Maria Teresa, nata ad Avellino il 22 novembre 1965. - Titolo del debito pubblico: 1. - Capitale: 100.000.

00A1688

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide»

Estratto decreto n. 3 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NIMESULIDE per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 30 compresse, «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggió - Milano, via Europa, 35, c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale 08501270154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse», 30 compresse;

A.I.C. n. 032961017/G (in base 10) - 0ZFWHT (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A», nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano (Italia), via dei Pestagalli, 7 (produzione - controlli - confezionamento).

Rilascio dei lotti: Francia farmaceutici S.r.l.

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: lattosio pray dried 232 mg; amido di mais 50 mg; magnesio stearato 8 mg;

confezione: «100 mg granulato per sospensione orale», 30 bustine;

A.I.C. n. 032961029/G (in base 10) - 0ZFWJ5 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A», nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fine Foods N.T.M. S.p.a., stabilimento sito in Brembate (Bergamo - Italia), via Grignano, 45 (produzione - confezionamento - analisi).

Rilascio dei lotti: Fine Foods N.T.M. S.p.a.

Composizione: 1 bustina di 100 mg:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: metilcellulosa 3 mg; saccarosio 1817 mg; acido citrico 30 mg; aroma arancio 42 mg; essenza limone 8 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1646

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam»

Estratto decreto n. 5 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico PIROXICAM per uso umano, nelle forme e confezioni: «20 mg capsule» 30 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.B.N. - Istituto biologico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio - Ferrara, via Cavour, 11, c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale 10168120151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule», 30 capsule;

A.I.C. n. 033060017/G (in base 10) - 0ZJX5K (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A», nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia - Genova (Italia), via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: amido di mais 48,75 mg; lattosio 243,23 mg; magnesio stearato 1,36 mg; sodio lauril solfato 0,15 mg; gelatina 85 mcp; titanio biossido 1,5 mcp; ferro ossido rosso E172 0,2 mcp.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche, infiammatorie e degenerative; trattamento sintomatico degli stati dolorosi acuti quali dolore post-operatorio, post-traumatico, e la dismenorrea primaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1660

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefaclor»

Estratto decreto n. 6 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico CEFACLOR per uso umano, nelle forme e confezioni: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml a sospensione ricostituita, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Amelia, 70, c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale 01312320680.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale», flacone da 100 ml a sospensione ricostituita;

A.I.C. n. 032883011/G (in base 10) - 0ZCJB3 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH stabilimento sito in Gottingen (Germania), Hildebrandstrasse 10/12 (tutte).

Composizione: 5 ml.

principio attivo: Cefaclor 250 mg;

eccipienti: emulsione siliconica 5 mg; gomma xanthan 7,5 mg; sodio carbossimetilamido 10 mg; aroma di fragola 1,25 mg; aroma di lampone 0,5 mg; sodio laurilsolfato 0,75 mg; idrossietilmetilcellulosa 3 mg; saccarosio 2859,76 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili: infezioni dell'apparato respiratorio, quali le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti e le tonsilliti; otiti medie (processi infiammatori di origine batterica a carico dell'orecchio medio); infezioni della cute e dei tessuti molli; infezioni del tratto urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti; sinusiti; uretrite gonococcica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1658

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Moduretic»

Estratto decreto n. 7 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MODURETIC anche nelle forme e confezioni: «2,5 mg + 25 mg compresse» 28 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, c.a.p. 00191, Italia, codice fiscale 00422760587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2,5 mg + 25 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 023070028 (in base 10), 0Q01BD (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: MSD Ltd, stabilimento sito in Cramlington, Northumberland, Regno Unito, Shotton Lane (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: amiloride cloridrato 2,84 mg; idroclorotiazide 25 mg.

eccipienti: calcio fosfato bibasico 35,25 mg; lattosio monoidrato 35,5 mg; amido di mais 11,41 mg; amido pregelatinizzato 4,11 mg; gomma guar 5 mg; magnesio stearato 0,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di pazienti con edema di origine cardiaca, con cirrosi epatica ascitogena e nei pazienti con ipertensione da lieve a moderata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1662

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fucidin»

Estratto decreto n. 9 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FUCIDIN, nelle forme e confezioni: «2% crema» tubo da 15 g, «2% crema» tubo da 30 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Products Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in 2750 Ballerup, 55, Industriparken, Danimarca (DK).

Rappresentante per l'Italia: Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 43, Milano, c.a.p. 20149, codice fiscale 04485620159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2% crema» tubo da 15 g;

A.I.C. n. 034266027 (in base 10), 10PQXC (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Leo Laboratories Limited, stabilimento sito in Dublino (Irlanda), 285 Cashel Road (produzione completa).

Composizione: 1 grammo:

principio attivo: acido fusidico 20 mg;

eccipienti: butilidrossianisolo 0,04 mg; alcool cetilico 111 mg; glicerolo 111 mg; paraffina liquida 111 mg; potassio sorbato 2,7 mg; polisorbato 60 56 mg; vaselina bianca 56 mg; acqua purificata quanto basta a 1 g;

confezione: «2% crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 034266039 (in base 10), 10PQXR (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Leo Laboratories Limited, stabilimento sito in Dublino (Irlanda), 285 Cashel Road (produzione completa).

Composizione: 1 grammo:

principio attivo: acido fusidico 20 mg;

eccipienti: butilidrossianisolo 0,04 mg; alcool cetilico 111 mg; glicerolo 111 mg; paraffina liquida 111 mg; potassio sorbato 2,7 mg; polisorbato 60 56 mg; vaselina bianca 56 mg; acqua purificata quanto basta a 1 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni cutanee causate da batteri sensibili all'acido fusidico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1874

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Andropatch»

Estratto decreto n. 10 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ANDROPATCH nelle forme e confezioni: «2,5 mg/24 h cerotto transdermico» 10 cerotti transdermici, «2,5 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti transdermici alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanol medicinali S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames s.n.c., c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale 12375840159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2.5 mg/24 h cerotto transdermico» 10 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 032144014 (in base 10), 0YNYNG (in base 32);

forma farmaceutica: cerotto transdermico;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Theratech inc., stabilimento sito in Salt Lake City - Utah (USA), 417 Wakara Way (tutte).

Controllore: Schwarz Pharma ag Alfred Nobel Strasse 10 - 40789 Monheim (Germania).

Composizione: 1 cerotto:

principio attivo: testosterone 12,2 mg;

eccipienti: alcool 359,5 mg; acqua purificata 111 mg; glicerina 306,9 mg; glicerina mono-oleato 18,9 mg; metil laurato 17,7 mg; carbomer 1342 24,2 mg; sodio idrossido 2n 11,6 mg.

confezione: «2.5 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 032144026 (in base 10), 0YNYNU (in base 32);

forma farmaceutica: cerotto transdermico;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Theratech inc., stabilimento sito in Salt Lake City - Utah (USA), 417 Wakara Way (tutte).

Controllore: Schwarz Pharma ag Alfred Nobel Strasse 10 - 40789 Monheim (Germania).

Composizione: 1 cerotto:

principio attivo: testosterone 12,2 mg;

eccipienti: alcool 359,5 mg; acqua purificata 111 mg; glicerina 306,9 mg; glicerina mono-oleato 18,9 mg; metil laurato 17,7 mg; carbomer 1342 24,2 mg; sodio idrossido 2n 11,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1636

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indapamide»

Estratto decreto n. 12 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale INDAPAMIDE per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Edmond Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames, 58, cap 20100, Italia, codice fiscale 00804270155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 033976010\G (in base 10), 10DVQB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Edmond Pharma S.r.l., stabilimento sito in Paderno Dugnano (Milano) (Italia), via Dei Giovi, 131 (prodotto finito-controllo); Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) (Italia), via G. Galilei, 7 (produzione - confezionamento - controllo); Pharcoterm S.p.a. (Milano) (Italia) via Merli n. 1, Cusano-Milanino (confezionamento).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: indapamide 2,5 mg;

eccipienti: amido di mais 20 mg; lattosio monoidrato 59,214 mg; sodio laurilsolfato 0,017 mg; polivinilpirrolidone 4 mg; talco 3,5 mg; magnesio stearato 0,837 mg; metilidrossipropilcellulosa 1,449 mg; titanio diossido 0,278 mg; glicerolo 0,087 mg; polietilenglicole 6000 0,035 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1746

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Telser»

Estratto decreto n. 13 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TELSER nelle forme e confezioni: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nobel farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 04177861004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 033808015 (in base 10), 107RNH (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: potassio canreonato 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 155 mg; lattosio 106 mg; idrossipropilcellulosa 70,5 mg; cellulosa microcristallina 62 mg; talco 14 mg; magnesio stearato 10 mg; silice precipitata 5 mg; polietilenglicole 4000 1,5 mg; titanio biossido 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1661

Autorizzazioni all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina»

Estratto decreto n. 19 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della medicinale generico NIFEDIPINA per uso umano, nelle forme e confezioni: «20 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori farmaceutici Vita S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pietro Mascagni, 2, c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale 09733760152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule;

A.I.C. n. 033370014/G (in base 10), 0ZUCWY (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmatec international, stabilimento sito in S. Giuliano Milanese (Milano), via Tirso, 6 (tutte tranne confezionamento e controllo); Synthelabo Groupe, stabilimento sito in Tours Cedex (Francia), b.p. 166 Avenue Gustave Eiffel (confezionamento e controllo).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: «nifedipina» 20 mg.

eccipienti: microgranuli neutri 87 mg; lattosio monoidratato 20 mg; polividone 4,31 mg; copolimero acido metacrilico 0,96 mg; talco 4,5 mg; involucro della capsula: gelatina; titanio biossido; ossido di ferro giallo; ossido di ferro rosso.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo). Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 20 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NIFEDIPINA per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Gnr S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò - Milano, via Europa, 35, c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse;

A.I.C. n. 033278019/G (in base 10), 0ZRL23 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Edmond Pharma S.r.l., stabilimento sito in Paderno Dugnano (Milano), via Dei Giovi, 131 (completa + analisi); Knoll farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2 (operazioni terminali di confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: nifedipina 20 mg;

eccipienti: amido di mais 14 mg; cellulosa microcristallina 34,8 mg; lattosio 10 mg; magnesio stearato 0,2 mg; polisorbato 80 1 mg; idrossipropilmetilcellulosa 1,5 mg; ossibo di ferro rosso 0,05 mg; polietilenglicole 4000 0,5 mg; titanio biossido 0,45 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo). Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1659-00A1644

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam»

Estratto decreto n. 22 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BROMAZEPAM per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «2,5 mg/ml gocce orali» flacone da 20 ml, «1,5 mg capsule» 30 capsule, «3 mg capsule» 30 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, Italia, codice fiscale 11654650156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 033540016/G (in base 10), 0ZZKXJ (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992); medicinale soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella V;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Polifarma S.p.a., stabilimento sito in Roma, Italia, via Tor Sapienza, 138 (produzione e confezionamento); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito).

Composizione: 1 ml soluzione:

principio attivo: «Bromazepam» 2,5 mg;

eccipienti: saccarina sodica 4,22 mg; disodio edetato 0,1 mg; aroma di ribes 15 mg; aroma di lampone 15 mg; acqua depurata 50 mg; glicole propilenico q.b. a 1 ml;

confezione: «1,5 mg capsule» 30 capsule;

A.I.C. n. 033540028/G (in base 10), 0ZZKXW (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992); medicinale soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella V;

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Polifarma S.p.a., stabilimento sito in Roma, Italia, via Tor Sapienza, 138 (miscelazione-incapsulamento-confezionamento); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: «Bromazepam» 1,5 mg;

eccipienti: lattosio 141,5 mg; amido di mais 25 mg; talco 10 mg; magnesio stearato 2 mg; titanio diossido (E171) 1,11 mg; ferro ossido giallo (E172) 0,25 mg; gelatina 40,74 mg;

confezione: «3 mg capsule» 30 capsule;

A.I.C. n. 033540030/G (in base 10), 0ZZKXY (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992); medicinale soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella V;

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Polifarma S.p.a., stabilimento sito in Roma, Italia, via Tor Sapienza, 138 (miscelazione-incapsulamento-confezionamento); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: «Bromazepam» 3 mg;

eccipienti: lattosio 140 mg; amido di mais 25 mg; talco 10 mg; magnesio stearato 2 mg; titanio diossido (E171) 1,26 mg; indigotina (E132) 0,01 mg; gelatina 40,73 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1667

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalisin»

Estratto decreto n. 25 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ANTALISIN nelle forme e confezioni: «200 mg compresse rivestite con film» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, c.a.p. 00191, Italia, codice fiscale 00422760587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mg compresse rivestite con film»;

A.I.C. n. 029129018 (in base 10), 0VSY9U (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Frosst Iberica S.a., stabilimento sito in Alcalà De Henares - Madrid - Spagna, via Complutense, 140 (completa).

Rilascio dei lotti: Abellò Farmacia S.l., stabilimento sito in Alcalà De Henares - Madrid - Spagna, ctra. Nacional II, km 32,800.

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: ibuprofene sale di lisina 342 mg (equivalente ad ibuprofene acido libero 200 mg);

eccipienti: polivinilpirrolidone 17 mg; cellulosa microcristallina 36 mg; magnesio stearato 2,36 mg; metilidrossipropilcellulosa 4,9 mg; idrossipropilcellulosa 4,9 mg; titanio biossido 5,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1715

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77